



CITTÀ DI CHIERI

Servizio Politiche Sociali e del Lavoro

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTA SULLE DISABILITÀ DEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2022

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale della Città di Chieri, in particolare il Titolo V – Capo I – Partecipazione popolare - artt. 38 e 39, che riconosce il ruolo fondamentale, favorisce e promuove lo sviluppo dell'associazionismo locale;
- il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune, ed in particolare il Titolo VI° "Concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al Terzo settore", che prevede che *"il Comune di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle, per fronteggiare esigenze già individuate che necessitano di intervento a vasto raggio"*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 23/11/2022 con la quale è stato approvato il presente Avviso;

RENDE NOTO

Che con il presente Avviso vengono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di contributi economici straordinari nel settore sociale a sostegno delle attività ed iniziative nell'ambito della Consulta sulle Disabilità del Comune di Chieri.

Art. 1 – Risorse disponibili

Ogni associazione di cui all'art. 2 potrà presentare domanda di contributo ed il budget complessivo che il Comune mette a disposizione in termini di contributi finanziari per l'anno 2022 ammonta a complessivi € 4.200,00=.

Art. 2 – Soggetti destinatari

Sono legittimati a presentare la domanda di contributo le associazioni che operano in seno alla Consulta sulle Disabilità del Comune di Chieri, che hanno sede nel territorio comunale e che siano ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi:

- iscritte nell'Albo delle associazioni del Comune di Chieri;
- esercitanti la propria attività prevalentemente in ambito comunale e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
- che autocertifichino che le spese per cui si richiede il contributo non sono oggetto di rimborsi da parte del Comune o di altro ente pubblico o privato a fronte di convenzioni in essere con l'associazione richiedente.

Non possono partecipare al presente avviso né in qualità di soggetto proponente né in qualità di partner:

- soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici;
- soggetti che abbiano una posizione debitoria nei confronti del Comune di Chieri, salvi i casi di rateizzazione debitamente approvati ed in corso di effettuazione regolare;
- soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80, commi 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, completa della documentazione sottoelencata, **dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del giorno 5 dicembre 2022** all'Ufficio Protocollo del Comune, presso lo Sportello Unico per il cittadino e le imprese oppure inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.chieri@pcert.it avente ad oggetto: **"Domanda di contributo straordinario nell'ambito della Consulta sulle Disabilità del Comune di Chieri"**.

La domanda deve essere presentata utilizzando il "Modulo A1" allegato al presente Avviso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da Presidente/legale rappresentante.

L'apposita modulistica è disponibile anche sul sito internet dell'ente: www.comune.chieri.to.it, nella sezione avvisi.

Saranno ritenute irricevibili le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito.

Le informazioni che saranno riportate dalle associazioni attraverso la compilazione del modulo di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso il Servizio politiche Sociali e del Lavoro, Via Palazzo di Città n. 10 – 10023 CHIERY al numero 011 9428265 - 252 (dal lun. al ven. ore 9.00 -12.00).

Art. 4 – Criteri di valutazione e assegnazione dei benefici

L'istruttoria verrà condotta dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro e le domande saranno valutate da apposita commissione tecnica che verificherà il possesso dei requisiti prescritti e attribuirà ai soggetti ammessi un giudizio di merito sul progetto sulla base dei seguenti criteri:

- Radicamento nel territorio comunale del soggetto proponente e dei partner;
- Rilevanza dell'attività esercitata dall'associazione nell'ambito delle iniziative proposte in senso alla Consulta sulle Disabilità del Comune di Chieri relativamente alla prevenzione di condizioni di disagio e promozione di progettualità rivolte all'agio e al sostegno di situazioni di bisogno anche di tipo relazionale per una crescita della solidarietà sociale finalizzata ad assicurare un miglior soddisfacimento della partecipazione attiva dei cittadini.

Le spese oggetto di finanziamento tramite il presente bando non potranno essere oggetto di ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, regionali e di altri enti e/o istituzioni pubbliche, comprese quelle comunali.

Il Servizio comunale competente procederà ad effettuare verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. Si precisa che qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, il Comune potrà procedere al recupero delle somme erogate o escludere i beneficiari da prossime richieste di contribuzione.

Il Comune di Chieri si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione dei contributi straordinari senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 5 – Modalità di erogazione contributo e rendicontazione

I progetti saranno finanziati secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale entro il limite del budget disponibile, senza impegno di esaurimento del budget qualora i progetti pervenuti non siano ritenuti meritevoli

Il saldo del contributo sarà erogato (previo controllo del Servizio comunali competenti) a seguito della presentazione della *rendicontazione* dell'attività del proponente, con allegati i *documenti giustificativi* delle spese sostenute, come previsto dal vigente Regolamento per la Disciplina dell'Attività Contrattuale Generale del Comune di Chieri approvato con D.C.C. n. 51/2015 e modificato con D.C.C. n. 44/2016, n. 11/2018 e n. 116/021.

Art. 6 – Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente Avviso nonché alla successiva erogazione del contributo economico il Comune di Chieri, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (regolamento UE 2016/679).

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, dott.ssa Laura Oddenino.

Art. 8 – Pubblicazione dell'avviso e informazioni

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

- 1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- 2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- 3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
- 4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Chieri, 25/11/2022

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DEL LAVORO
Dr. Riccardo BARBARO